

Schema di contratto per l'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione dei "Lavori di costruzione di edificio da adibire a Scuola Elementare Intercomunale tra i Comuni di Polonghera e Faule – Lotto unico" – CUP G27E17000000006 – CIG 71335897DD

TRA

Il COMUNE DI POLONGHERA, con sede in Polonghera, Piazza Vittorio Veneto n.1, C.F. 85000970047 – Partita IVA 00519710040, in persona del _____, nato a _____, domiciliato per la carica in Polonghera, piazza Vittorio Veneto n.1, presso il Comune, il quale interviene al presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di _____, giusti poteri allo stesso conferiti con _____ (nel seguito per brevità anche ***"Stazione appaltante"***)

E

_____ con sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro _____, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. _____, REA _____ di _____, P.IVA _____, in persona del _____, nato a _____, residente in _____, giusti poteri allo stesso conferiti con _____, (nel seguito per brevità anche ***"Appaltatore"***);

premesso che:

1. Con deliberazione della Giunta Comunale di Polonghera n. 32, del 23/06/2017 è stato affidato a S.C.R. – Piemonte S.p.A. l'espletamento della procedura aperta ex

artt.60 e 95, comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. per l'aggiudicazione dei lavori di
*“Costruzione di edificio da adibire a Scuola Elementare Intercomunale tra i Comuni
di Polonghera e Faule – Lotto unico”* – CUP G27E17000000006 - CIG
71335897DD.

2. il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95,
comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

3. sono state presentate n. _____ offerte;

4. con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. _____ in data
_____, i lavori oggetto del presente contratto sono stati aggiudicati
all'impresa _____, che ha offerto
_____;

5. che S.C.R. - Piemonte S.p.A. ha accertato, con esito positivo, il possesso dei
requisiti dichiarati da _____ in sede di gara, nonché quelli
necessari alla stipula del presente Contratto;

6. il RUP e l'Appaltatore hanno sottoscritto il verbale di accertamento delle
condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori in data __/__/____;

Tutto ciò premesso

si conviene e si stipula quanto segue:

Parte Prima

Articolo 1 – Oggetto dell'Appalto

1. Il Comune di Polonghera, in persona di chi sopra, affida all'Appaltatore che,
come sopra rappresentato accetta, senza riserva alcuna, l'appalto per l'esecuzione dei
lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle
condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo

richiamati, nonché all'osservanza della disciplina di cui al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (nel seguito «Codice dei contratti»).

2. Le opere da realizzare sono quelle previste dal progetto esecutivo approvato dalla Giunta Comunale di Polonghera con deliberazione n.32, del 23 giugno 2017, dal Capitolato Speciale d'Appalto e, più in generale, dagli allegati del presente Contratto.

3. È compreso nell'appalto anche tutto quanto non espressamente indicato in progetto, ma comunque necessario per la completa e funzionale realizzazione di tutte le opere.

Articolo 2 - Documenti di contratto ed allegati di riferimento

1. Formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto, **ancorché non allegati**:

- a) Capitolato Generale d'Appalto dei lavori pubblici approvato con DM 19 aprile 2000 n. 145 ("Cap. Gen.") per la parte ancora in vigore;
- b) Capitolato Speciale d'Appalto;
- c) Progetto Esecutivo approvato dalla Giunta Comunale di Polonghera con deliberazione n.32, del 23 giugno 2017;
- d) Elenco prezzi;
- e) Piano di operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h), del D.Lgs. n.81/2008 e al punto 3.2 dell'allegato XV allo stesso decreto;
- f) Piano di sicurezza e coordinamento di cui all'art.100 del D.Lgs. n.81/2008 e al punto 2 dell'allegato XV allo stesso decreto;
- g) Cronoprogramma di cui all'articolo 40 del D.P.R. n.207/2010;
- h) Programma di esecuzione dei lavori ex art.43, comma 10, del D.P.R. n.207/2010;

- i) Bando di gara e Disciplinare di gara con relativi allegati;
- j) Dichiarazioni rese dall'Appaltatore a corredo dell'offerta;
- k) Cauzione definitiva e tutte le polizze assicurative richieste dalla documentazione di gara;

1. In caso di contrasto si osserva il seguente ordine di prevalenza:

- a) Contratto;
- b) Capitolato Speciale d'Appalto;
- c) Progetto Esecutivo approvato dalla Giunta Comunale di Polonghera con deliberazione n.32, del 23 giugno 2017;
- d) Piano di sicurezza e coordinamento e piano operativo di sicurezza, compresa ogni loro eventuale successiva modificazione ed integrazione;
- e) Cronoprogramma di cui all'articolo 40 del Regolamento Generale;
- f) Altri documenti di cui al comma 1, ancorché non allegati al presente Contratto.

1. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

- a) il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (di seguito anche il **“Codice dei Contratti”** o **“Codice”**);
- b) il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (di seguito anche il **“Regolamento”**), per la parte ancora in vigore;
- c) il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con i relativi allegati;
- d) il Capitolato Generale d'Appalto dei lavori pubblici approvato con DM 19 aprile 2000 n. 145 (di seguito anche **“Cap. Gen.”**), per la parte ancora in vigore.

In caso di modifica, integrazione, novella o abrogazione normativa, le norme richiamate nel presente contratto verranno automaticamente e di conseguenza

aggiornate, senza che per tale motivo l'Appaltatore possa opporsi o pretendere ulteriori modifiche contrattuali o compensi.

1. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale dell'aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli 121, 122, 123 e 124 dell'allegato 1 al D.Lgs. n.104/2010.

2. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

- a) il computo metrico e il computo metrico estimativo;
- b) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il Capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell'aggiudicazione per la determinazione dei requisiti speciali degli esecutori e ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori, di cui all'articolo 106 del Codice dei contratti;
- c) le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali, e da qualsiasi altro loro allegato.

Articolo 3 - Ammontare dell'appalto - invariabilità

1. L'importo complessivo del presente Appalto ammonta ad Euro _____ (_____) oltre oneri fiscali e previdenziali, risultante dall'applicazione alla base d'asta del ribasso unico percentuale pari al _____ % (_____) offerto dall'Appaltatore.

2. Tale somma è comprensiva di Euro 15.000,00 (oneri di legge esclusi), non soggetti a ribasso d'asta, per gli oneri ordinari e straordinari relativi alla sicurezza.

3. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A..

4. L'importo contrattuale, è a corpo, fisso ed invariabile, salvo il caso di circostanze eccezionali che facciano aumentare o diminuire il prezzo dei singoli materiali da costruzione in misura superiore al 10% del prezzo rilevato dal Ministero

delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta e si intende comprensivo di tutti gli oneri, diretti ed indiretti, nessuno escluso od eccettuato, connessi e derivanti dall'esecuzione delle opere appaltate.

Parte Seconda

Articolo 4 – Piano di sicurezza e di coordinamento – Modifiche e integrazioni -

Piano operativo di sicurezza

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 100 del D.Lgs. n.81/2008, in conformità all'allegato XV, punti 1 e 2, al citato D.Lgs. n.81/2008, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza, di cui al punto 4 dello stesso allegato, determinati all'articolo 2 del Capitolato Speciale d'Appalto.
2. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.
3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere, oppure i processi lavorativi utilizzati.
4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Articolo 5 - Consegna dei lavori

1. La consegna dei lavori viene effettuata in conformità a quanto stabilito dall'art. 20 del Capitolato Speciale d'Appalto, entro quarantacinque giorni dalla stipula del contratto d'appalto ed avviene nel giorno, ora e luogo comunicati dalla Direzione Lavori.
2. All'esito delle operazioni di consegna dei lavori, il Direttore dei Lavori e l'Appaltatore sottoscrivono il relativo verbale e da tale data decorre utilmente il termine per il compimento dei lavori.
3. In caso di eventuale consegna parziale, il termine di esecuzione dei lavori decorre dalla data dell'ultimo verbale di consegna parziale.

Articolo 6 - Programma di esecuzione dei lavori

1. Ai sensi ed agli effetti dell'art. 22 del Capitolato Speciale d'Appalto, entro dieci giorni dalla data di comunicazione di aggiudicazione definitiva efficace dell'appalto e comunque prima della consegna dei lavori, l'Appaltatore deve presentare al Direttore dei Lavori un programma esecutivo dettagliato, anche in forma grafica, per l'esecuzione delle opere, nel quale saranno riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione, nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.
2. I lavori dovranno svolgersi in conformità al cronoprogramma ex art.40, comma 1, del Regolamento, che fa parte integrante del progetto esecutivo posto a base di gara e al conseguente programma di esecuzione dei lavori ex art.43, comma 10, del Regolamento, definito dall'Appaltatore e approvato dalla Direzione dei Lavori prima dell'inizio dei lavori.
3. Il programma di esecuzione dei lavori ex art.43, comma 10, del Regolamento

deve essere conforme al cronoprogramma delle opere a base di gara (art.40, comma 1, del Regolamento) anche per quanto riguarda lo stato di avanzamento dei lavori stabilito alla data del 31 dicembre 2017.

Articolo 7 - Condotta dei lavori e Direttore tecnico del cantiere

1. Ai sensi dell'art. 4 del Capitolato Generale l'Appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti di idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per l'esecuzione del Contratto. L'Appaltatore è responsabile dell'operato del proprio rappresentante. Il suddetto mandato deve essere conferito per atto pubblico e depositato presso il Comune di Polonghera, che ne darà comunicazione al Direttore dei Lavori (di seguito per brevità anche "D.L."),

2. Per tutta la durata dell'Appalto, l'Appaltatore o il suo rappresentante devono garantire la presenza nel luogo in cui si eseguono i lavori.

3. In presenza di gravi e giustificati motivi il Comune di Polonghera, previa motivata comunicazione, ha diritto di esigere dall'Appaltatore la sostituzione immediata del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'Appaltatore od al suo rappresentante.

4. Entro il giorno stabilito per la consegna dei lavori, l'Appaltatore deve indicare il soggetto cui viene affidata la direzione tecnica del cantiere. Fatti salvi gli obblighi e le responsabilità del Direttore Tecnico dell'impresa, l'Appaltatore è tenuto ad affidare la direzione tecnica del cantiere ad apposito personale, fornito almeno di diploma tecnico, iscritto all'albo professionale o alle proprie stabili dipendenze (il «Direttore Tecnico di Cantiere»), il quale rilascerà dichiarazione scritta di accettazione dell'incarico, anche in merito alle responsabilità per infortuni, essendo responsabile del rispetto della piena applicazione del piano delle misure per la sicurezza fisica dei

lavoratori da parte di tutte le imprese appaltatrici e subappaltatrici impegnate nella esecuzione dei lavori.

5. Ai sensi dell'art. 4 del Capitolato Generale, il Direttore Tecnico di Cantiere può coincidere con il rappresentante delegato di cui al punto 1. del presente articolo.

6. Previa motivata comunicazione all'Appaltatore, il D.L. ha il diritto di chiedere la sostituzione del Direttore Tecnico di Cantiere per indisciplina, incapacità o grave negligenza.

Articolo 8 - Disciplina e buon ordine del cantiere

1. Ai sensi dell'art.18 del Capitolato Speciale d'Appalto, l'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere ed ha l'obbligo di osservare e di fare osservare ai propri dipendenti ed agli operai le norme di legge, i regolamenti, nonché le prescrizioni e gli ordini ricevuti.

2. Il D.L. ha il diritto di ordinare l'allontanamento e la sostituzione dei dipendenti e degli operai a causa della loro imperizia, incapacità o negligenza.

3. L'Appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti e risponde nei confronti del Comune di Polonghera per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

Articolo 9 - Conoscenza delle condizioni dell'Appalto

1. Con la sottoscrizione del presente Contratto, l'Appaltatore conferma ed accetta quanto già confermato ed accettato con la presentazione dell'offerta in ordine alle condizioni del presente Appalto previste dal Capitolato Speciale d'Appalto, dal disciplinare e dal bando di gara.

2. Durante l'esecuzione dei lavori, pertanto, l'Appaltatore non potrà eccepire, né fare oggetto di riserve, fatti, circostanze e/o condizioni che dipendano direttamente o indirettamente dalla mancata conoscenza di quanto previsto nei succitati documenti.

Articolo 10 - Obblighi ed oneri dell'appaltatore

1. Si richiama quanto stabilito nel Capitolato Speciale d'Appalto all'art.12 e nelle parti tecniche del Capitolato stesso, che si intendono qui integralmente qui riportati.

2. Oltre agli oneri di cui al Capitolato Generale d'Appalto, al D.P.R. n.207/2010 e s.m.i., per la parte in vigore e al Capitolato Speciale d'Appalto, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori: sono a carico dell'affidatario gli oneri e gli obblighi che seguono:

a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal Direttore dei Lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al Direttore dei Lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso, l'Appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;

b) eventuali movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione all'entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la realizzazione di idonea recinzione delle aree di cantiere, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaimento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dal Comune di Polonghera.

c) l'assunzione in proprio, tenendone indenne il Comune di Polonghera, di ogni

responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative, comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'affidatario a termini di contratto;

d) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto;

e) la fornitura e manutenzione dei cartelli informativi, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere, la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;

f) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas, fognatura e telefono, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi;

g) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;

h) attrezzi e opere provvisori e quanto altro occorre all'esecuzione piena e perfetta dei lavori;

i) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno di consegna dei lavori e fino all'emissione del Certificato di collaudo;

j) la messa a disposizione di spazi idonei, arredati e illuminati ad uso del personale della direzione dei lavori e assistenza;

k) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;

l) la custodia e la conservazione delle opere fino all'emissione del Certificato di collaudo. L'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a

richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'Appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;

m) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni, con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'Appaltatore;

n) la fornitura e posa in sito del cartello informativo recante le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. del 1° giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui all'articolo 12 del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 curandone i necessari aggiornamenti periodici;

o) la richiesta, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dal Comune di Polonghera (privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, di tutti i permessi necessari e l'obbligo di seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale;

p) L'Appaltatore è obbligato ai tracciamenti tramite picchettamento e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine, così come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o magnetico-informatico.

L'Appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori;

q) la produzione alla direzione dei lavori di un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese;

r) richiedere tempestivamente i permessi e sostenere i relativi oneri per la chiusura al transito veicolare e pedonale (con l'esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere oggetto dell'appalto; installare e mantenere funzionante, per tutta la necessaria durata dei lavori, la cartellonista a norma del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilità cittadina connessa con l'esecuzione delle opere appaltate. L'Appaltatore dovrà preventivamente concordare tipologia, numero e posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con il coordinatore della sicurezza;

s) L'Appaltatore dovrà provvedere al completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dall'emissione del certificato di ultimazione positivo, ad eccezione di quanto occorrente per le operazioni di emissione del Certificato di collaudo, da sgomberare subito dopo l'emissione di detto certificato.

3. Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente Contratto, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori suddetti, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e

quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

4. L' Appaltatore si obbliga altresì a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo all'articolo 105 Codice dei contratti.

5. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105 Codice dei contratti, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante tratterà dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. In ogni caso, sull'importo netto progressivo delle prestazioni sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del Certificato di collaudo, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

6. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 5, il responsabile unico del procedimento inviterà per iscritto il soggetto inadempiente e, in ogni caso, l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione appaltante pagherà anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto, ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente, nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai

sensi dell'articolo 105 Codice dei contratti.

7. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il Responsabile Unico del Procedimento, possono richiedere all'affidatario e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n.133, nonché i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne l'effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell'Appaltatore, del subappaltatore autorizzato e dei sub-contrattisti.

8. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3, 26, comma 8 del D.Lgs. n.81/2008 e dell'articolo 5, comma 1, primo periodo della Legge n. 136 del 2010, l'Appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere, una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. L'Appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto. L'Appaltatore risponde altresì dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti da subaffidatari operanti in cantiere, ancorché non qualificabili come subappaltatori. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

9. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'Appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati

identificativi del committente ai sensi dell'articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010 e s.m.i..

10. La violazione degli obblighi di cui ai commi 8 e 9 comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 7, che non provvede ad esporla, è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

11. L'inosservanza al piano di sicurezza e la violazione della normativa sul controllo del personale in cantiere comportano altresì l'applicazione delle penali di cui all'art.37 del Capitolato Speciale d'Appalto, secondo le modalità ivi descritte.

12. L'Appaltatore, ai sensi del D.P.C.M. 187/91, art. 2, ha l'obbligo di comunicare al Comune di Polonghera, in corso d'opera, eventuali intervenute variazioni nella composizione societaria di entità superiore al 2% rispetto a quanto comunicato ai sensi dell'art. 1 del medesimo D.P.C.M.

Articolo 11 - Responsabilità dell'appaltatore

1. Con la sottoscrizione del Contratto, l'Appaltatore assume la piena responsabilità dell'esecuzione dei lavori.

2. La sorveglianza esercitata dal Comune di Polonghera, dai suoi rappresentanti e dal DL, così come la rispondenza delle opere eseguite agli elaborati progettuali ed ai documenti contrattuali, anche se approvati dal Comune di Polonghera stesso e/o dal DL, non sollevano in alcun caso l'Appaltatore dalla integrale responsabilità di cui agli art. 1667, 1668 e 1669 del codice civile in ordine alle opere eseguite, né potranno essere invocate per giustificare imperfezioni di qualsiasi natura che si venissero a riscontrare nei materiali o nei lavori o per negare la responsabilità

dell'Appaltatore verso il Comune di Polonghera e verso i terzi.

3. E' inoltre a carico dell'Appaltatore - con totale esonero del Comune di Polonghera e del personale preposto alla direzione tecnico-amministrativa dei lavori da ogni e qualsiasi azione - la più ampia ed esclusiva responsabilità per qualsivoglia danno, qualunque ne sia la natura e la causa, che possa in qualsiasi momento derivare alle persone ed alle cose durante l'esecuzione dei lavori appaltati.

4. Sono a carico dell'Appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa, tutte le misure, comprese le opere provvisorie e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell'appalto.

5. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti è a totale carico dell'esecutore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.

6. L'Appaltatore non può pretendere compensi per danni alle opere o provviste, se non in casi di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto.

7. Ai sensi dell'art.28 del Capitolato Speciale d'Appalto, nel caso di danni causati da forza maggiore, l'Appaltatore ne fa denuncia al Direttore dei Lavori entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.

8. Non saranno considerati danni di forza maggiore gli assestamenti del terreno, le solcature, l'interramento delle cunette e l'allagamento degli scavi di fondazione.

9. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

10. L'Appaltatore non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato, sino a che non

sia eseguito l'accertamento dei fatti.

11. I danni prodotti da piene ai lavori di difesa di corsi d'acqua, quando non siano stati ancora iscritti a libretto, sono valutati in base alla misurazione provvisoria fatta dagli assistenti di cantiere. Mancando la misurazione, l'Appaltatore può dare la dimostrazione dei lavori eseguiti con idonei mezzi di prova, ad eccezione di quella testimoniale.

12. I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto ed essere della migliore qualità; possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione del Direttore dei Lavori, ai sensi dell'art. 101, comma 3, del D.Lgs. n.50/2016.

13. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il Direttore dei Lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo l'introduzione in cantiere, o che, per qualsiasi causa, non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto; in questo ultimo caso l'Appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.

14. Ove l'Appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal Direttore dei Lavori, la stazione appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'Appaltatore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.

15. Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'Appaltatore, restano fermi i diritti e i poteri della Stazione Appaltante in sede di collaudo.

16. L'Appaltatore che di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una

lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.

17. Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza, da parte del Direttore dei Lavori, l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive del Direttore dei Lavori o dell'organo di collaudo.

18. La Direzione dei Lavori o l'organo di collaudo possono disporre prove di laboratorio ed analisi, ancorché non prescritte dal Capitolato Speciale d'Appalto, ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti. Le relative spese sono poste a carico dell'Appaltatore.

19. In caso di contestazioni dell'Appaltatore, si procederà con le seguenti modalità:

- Il Direttore dei Lavori comunica al Responsabile del Procedimento le contestazioni dell'Appaltatore su aspetti tecnici che possano influire sull'esecuzione dei lavori. Il Responsabile del Procedimento convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione, al fine di risolvere la controversia; all'esito, il Responsabile del Procedimento comunica la decisione assunta all'Appaltatore, il quale ha l'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione;
- se le contestazioni riguardano fatti, il Direttore dei Lavori redige, in contraddittorio con l'Appaltatore, un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando l'Appaltatore, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'Appaltatore per le sue

osservazioni, da presentarsi al direttore dei lavori nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate; l'Appaltatore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al responsabile del procedimento con le eventuali osservazioni dell'Appaltatore;

- contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori.

1. Si richiama quanto stabilito dagli artt. 16, 17, 18 e 19 del Capitolato Generale d'Appalto.

Articolo 12 - Cauzione definitiva

1. Fa parte integrante e sostanziale del presente Contratto, ancorché non allegata, la cauzione definitiva ex art. 103, del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i. a garanzia del mancato o inesatto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali che l'Appaltatore ha costituito, in misura pari al _____ % (..... *in lettere*) dell'ammontare netto dell'Appalto mediante garanzia fideiussoria/fideiussione bancaria n. _____ rilasciata da _____ per l'importo di Euro _____ (*lettere*).

Articolo 13 - Assicurazioni

1. Ai sensi dell'art. 103, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, l'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di

emissione del Certificato di collaudo, con polizza numero _____ in data _____ rilasciata dalla società/dall'istituto _____ agenzia/filiale di _____, come segue:

- a) per danni di esecuzione per un massimale di euro _____ (_____);
- b) per responsabilità civile terzi per un massimale di euro _____ (_____) [con un minimo di 500.000 € e un massimo di 5.000.000,00 €].

Il novero degli Assicurati comprende espressamente, oltre all'Appaltatore, la Stazione appaltante, compresi i suoi amministratori e prestatori di lavoro e consulenti, nonché la Direzione lavori, i Progettisti, i Subappaltatori, i Fornitori, i Sub-fornitori e in genere tutti coloro che partecipano alla realizzazione dell'opera.

3. L'Appaltatore ha prodotto una polizza ai fini della copertura della responsabilità civile verso i propri prestatori di lavoro e parasubordinati (R.C.O.), stipulata presso primaria compagnia di assicurazione.

La copertura contro i rischi derivanti dalla R.C.O. prevede massimali adeguati all'effettiva consistenza del personale alle dipendenze dell'Appaltatore, con un massimale, non inferiore al minimo inderogabile, di euro _____ (_____) per sinistro, con il limite di euro _____ (_____) per prestatore di lavoro/parasubordinato.

La polizza R.C.O. comprende anche i danni imputabili a colpa grave dell'Appaltatore.

4. I rischi e le franchigie non coperti dalle predette polizze si intendono a carico dell'Appaltatore.

Articolo 14 - Anticipazione e pagamento del corrispettivo

1. Ai sensi dell'art. 35, comma 18, D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., è dovuta all'appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) del

valore del contratto, da corrispondere dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal Responsabile del Procedimento.

2. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

3. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385.

4. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione appaltante.

5. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

6. Il Comune di Polonghera effettuerà il pagamento del corrispettivo per l'esecuzione dei lavori secondo le modalità e nei termini di seguito previsti.

In conformità con i contenuti degli artt. 194 – 195 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i, l'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiungerà un

ammontare non inferiore a Euro 100.000,00 (centomila/00), valutato con le percentuali di incidenza, anche in misura parziale, sulle categorie dei lavori previste dall'appalto:

- Opere strutturali (37,591%)
- Opere edili (23,392%)
- Serramenti/Infissi (7,302%)
- Opere di finitura (11,748%)
- Impianti tecnologici (19,947%)

Sulla base della documentazione fornita dalla Direzione dei Lavori, il Responsabile del Procedimento rilascerà apposito certificato per l'emissione del mandato di pagamento.

7. Quando i lavori eseguiti raggiungono un importo pari al 90% (novanta per cento) dell'importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto. La liquidazione finale dei lavori avverrà secondo i contenuti dell'art.33 del Capitolato Speciale d'Appalto.

8. Il pagamento di ciascuna fattura è subordinato alla regolarità contributiva dell'Appaltatore e dei subappaltatori certificato attraverso la verifica della regolarità D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) da parte del Comune di Polonghera.

9. Le fatture dovranno essere intestate, ed inviate in formato elettronico, al Comune di Polonghera, piazza Vittorio Veneto n.1 – 12030 Polonghera (CN), C.F. 85000970047 – P.IVA: 00519710040. Il Comune di Polonghera è soggetto agli obblighi di fatturazione elettronica ai sensi della Legge 244/2007, art. 1, commi da 209 a 214 e il Codice Univoco Ufficio al quale dovranno essere indirizzate le fatture elettroniche è _____. Nella fattura elettronica, dovranno altresì essere

indicati: il riferimento al presente Contratto, il Codice Unitario Progetto (CUP) e il Codice Identificativo Gara (CIG).

10. Il Comune di Polonghera non potrà procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino alla ricezione della fattura in formato elettronico; non saranno pertanto riconosciuti interessi di mora per ritardati pagamenti dovuti alla mancata emissione della fattura elettronica.

11. In caso di inadempienza, contestata all'Appaltatore con raccomandata A/R, il Comune di Polonghera può sospendere i pagamenti dei corrispettivi fino a che lo stesso non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali.

12. Per quanto non espressamente specificato, si richiama il Capitolato Speciale d'Appalto, *Capitolo 1.7 – Pagamenti e Certificato di regolare esecuzione*.

Articolo 15 – Persone che possono riscuotere

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del Cap. Gen. i pagamenti saranno effettuati nei luoghi e con le modalità indicate al successivo art. 16 del presente contratto.

2. La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone eventualmente autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata al Comune di Polonghera.

3. In difetto delle indicazioni di cui sopra nessuna responsabilità può attribuirsi al Comune di Polonghera per pagamenti a persone non autorizzate dall'Appaltatore a riscuotere.

Articolo 16 – Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'Appaltatore assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge 13/8/2010, n. 136 e s.m.i.

2. La Stazione appaltante, nel pagamento, provvederà ad accreditare gli importi spettanti all'Appaltatore a mezzo di Conto Corrente dedicato (anche in maniera non

esclusiva):

- a favore dell'Impresa _____, presso la banca _____ con le seguenti coordinate:

(i) c/c _____ IBAN _____;

(ii) CIG 71335897DD;

(iii) CUP G27E17000000006,

(iv) nominativo e codice fiscale dei soggetti che sono abilitati a operare sul conto corrente dedicato:

3. Ai sensi dell'art.3, comma 8 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, l'appaltatore assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'anzidetta Legge.

4. Ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della Legge n. 136/2010, il presente Contratto si risolverà ai sensi dell'art.1456 c.c. nel caso in cui l'appaltatore *[e/o anche un solo componente del raggruppamento temporaneo]* proceda al pagamento nei confronti di subappaltatori o subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, servizi e forniture in violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dall'art.3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. In tale ipotesi, il Comune di Polonghera provvederà a dare comunicazione dell'intervenuta risoluzione alle Autorità competenti.

5. L'appaltatore *[e/o ciascun componente del raggruppamento temporaneo]* si impegna a inserire, in tutti i contratti da sottoscrivere con i subappaltatori o subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, servizi e forniture, apposita clausola, assistita da comminatoria di nullità assoluta, con la

quale detti subappaltatori e subcontraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n.136/2010.

Articolo 17 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106, comma 13, del Codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia trasmesso, in originale o in copia autenticata, alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal R.U.P..

Articolo 18 - Termini di esecuzione dei lavori. Proroghe e Sospensioni

1. Il termine per l'esecuzione di tutti i lavori oggetto del Contratto è di 430 (quattrocentotrenta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei medesimi.
2. La mancata osservanza del suddetto termine comporterà l'applicazione delle penalità di cui al successivo art. 19;
3. Si richiama quanto stabilito dagli artt. 24, 25 e 26 del Capitolato Speciale d'Appalto, dall'art. 27 del Capitolato Generale, dall'art. 107 Codice dei Contratti e dagli artt. 158, 159 e 160 del D.P.R. 207/10 e s.m.i..

Articolo 19 - Penalità per il ritardo

1. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla data di ultimazione di cui al precedente art.18, verrà applicata una penale pari allo 0,1% dell'intero importo contrattuale.

2. La penale, in misura dello 0,1% dell'intero importo contrattuale, trova applicazione anche in caso di ritardo nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione.

3. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi del comma 1 non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione il successivo articolo 25 in materia di risoluzione del contratto.

4. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dal Comune di Polonghera a causa dei ritardi.

Articolo 20 - Subappalto

(in caso di dichiarazione resa in sede di offerta in merito all'intenzione di subappaltare)

1. L'Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

2. Si richiama integralmente quanto sul tema previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto.

3. Previa autorizzazione del Comune di Polonghera, in seguito a richiesta scritta e nel rispetto dell'articolo 105 del Codice dei contratti, i lavori che l'Appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura e con i limiti previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto e dal Disciplinare di gara.

4. L'autorizzazione è comunque condizionata al positivo espletamento degli accertamenti previsti dal D.Lgs. n.159/2011

5. L' Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti del Comune di Polonghera per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando e manlevando il Comune di Polonghera da qualsiasi eventuale pretesa dei subappaltatori e dei cottimisti o da richieste di risarcimento danni eventualmente avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

6. Il Direttore dei Lavori e il Responsabile del Procedimento, nonché il Coordinatore per la progettazione e l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'articolo 92 del D.Lgs. n.81/2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità dei contratti di subappalto.

7. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, con la conseguente possibilità, per il Comune di Polonghera, di risolvere il contratto in danno dell'affidatario, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246.

8. Il Comune di Polonghera provvederà alla corresponsione diretta nei casi di cui all'art. 105, comma 13, Codice dei contratti.

9. In tal caso l'appaltatore effettuerà per iscritto al Comune di Polonghera apposita comunicazione circa le prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta di pagamento corredata dalla specificazione degli estremi del contratto di subappalto e della relativa autorizzazione ottenuta. In assenza di detta comunicazione, il Comune di Polonghera non effettuerà i pagamenti nei confronti dei subappaltatori.

10. La comunicazione del comma precedente dovrà essere effettuata dopo

l'emissione del primo stato di avanzamento dei lavori utile, successivo alla maturazione del credito del subappaltatore.

11. Le spettanze dei subappaltatori verranno corrisposte in conformità alla tempistica regolante il pagamento dell'Appaltatore.

12. In caso di non corresponsione diretta dei subappaltatori, l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, pena la sospensione dei successivi pagamenti. La stessa disciplina si applica in relazione alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di forniture con posa in opera le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori o allo stato di avanzamento forniture

13. A sensi dell'articolo 105, comma 9, del Codice dei contratti i pagamenti al subappaltatore, comunque effettuati secondo quanto stabilito ai commi precedenti, sono subordinati all'acquisizione del DURC del subappaltatore.

14. Se l'Appaltatore non provvede nei termini agli adempimenti di cui ai commi 9 e/o 12, il Comune di Polonghera può sospendere l'erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l'Appaltatore non adempie a quanto previsto.

15. La documentazione contabile di cui al comma 9 deve specificare separatamente:

- a) l'importo degli oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore;
- b) l'individuazione delle categorie di lavori, ai fine della verifica della compatibilità con le lavorazioni autorizzate e ai fini del rilascio del certificato di esecuzione lavori.

16. Ai sensi dell'articolo 17, ultimo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall'articolo 35, comma 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 8 e/o 9, devono

essere assolti dall'Appaltatore.

(qualora l'Appaltatore abbia dichiarato di non avvalersi del subappalto oppure non abbia indicato, in sede di offerta, i lavori da subappaltare)

17. Non è ammesso il subappalto.

18. Qualora l'Appaltatore intenda avvalersi della fattispecie disciplinata dall'articolo 30 del decreto legislativo n. 276 del 2003 (distacco di manodopera) dovrà trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:

a) di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);

b) di volersi avvalere dell'istituto del distacco per l'appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti distaccati;

c) che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.

19. La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l'interesse della società distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti di cui sopra. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in capo al soggetto distaccante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti. La Stazione appaltante, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, può negare l'autorizzazione al distacco qualora in sede di verifica non sussistano i requisiti di cui sopra.

Parte Terza

Articolo 21 - Contabilità dei lavori e riserve

1. La contabilità sarà tenuta sui documenti contabili di cui all'art. 181 D.P.R.

207/2010 e s.m.i. in conformità a quanto stabilito dal Titolo IX, Capi I, II e III del Regolamento.

2. Per le riserve si richiama quanto stabilito dagli artt. 190 e 191 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. e dall'art. 205 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.

Articolo 22 - Varianti

1. Eventuali varianti in corso d'opera sono ammesse esclusivamente nei casi previsti dall'art. 106 del D. Lgs 50/2016 s.m.i. e solo se approvate dai competenti organi.

2. Si richiama integralmente quanto stabilito dall'art. 27 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Articolo 23 – Collaudo e manutenzione delle opere fino al collaudo

1. Il Certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di novanta giorni dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio.

2. Il certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

3. La Società Appaltante ha facoltà di prendere in consegna l'opera subito dopo l'ultimazione, anche parziale, dei lavori, prima che intervenga l'emissione del Certificato di collaudo provvisorio, ai sensi dell'art. 230 del D.P.R. n. 207/10 e s.m.i.. L'Appaltatore non potrà opporsi per alcun motivo, ragione o causa all'esercizio di tale facoltà da parte della Stazione appaltante, né potrà reclamare compensi o indennizzi di sorta.

4. In caso di presa in carico anticipata dell'opera, le obbligazioni inerenti la custodia transitano in capo alla Stazione appaltante, mentre all'Appaltatore spettano

gli interventi manutentivi, salvo che gli stessi si siano resi necessari proprio in dipendenza dell'utilizzo dell'opera.

5. Per tutto il periodo corrente tra la consegna dei lavori e l'approvazione del collaudo, e salve le maggiori responsabilità sancite dagli artt.1667 e 1669 del codice civile, l'Appaltatore sarà garante delle opere e delle forniture eseguite, restando a suo esclusivo carico le riparazioni, sostituzioni e ripristini che si rendessero necessari.

6. Durante detto periodo l'Appaltatore curerà la manutenzione tempestivamente e con ogni cautela, provvedendo, di volta in volta, alle riparazioni necessarie, e senza che occorran particolari inviti da parte del Direttore dei Lavori, salvo quanto previsto dal comma 4.

7. Per gli oneri che ne derivassero, l'Appaltatore non avrà alcun diritto a risarcimento o rimborso, in quanto rientranti nelle previsioni che lo stesso ha quantificato fra le spese generali applicate in fase di offerta.

8. L'Appaltatore sarà inoltre responsabile, in sede civile e penale, dell'osservanza di tutto quanto specificato in questo articolo.

9. Ove l'Appaltatore non provvedesse nei termini prescritti dal Direttore dei Lavori, si procederà d'ufficio con invito scritto, e la relativa spesa andrà a debito dell'Appaltatore stesso e direttamente decurtata dai compensi ad esso dovuti.

10. Qualora, nel periodo compreso tra l'ultimazione dei lavori e l'approvazione del collaudo, si verificassero alterazioni/modifiche, ammaloramenti o dissesti anche nelle aree esterne sistemate a verde, per fatto estraneo alla buona esecuzione delle opere eseguite dall'Appaltatore, questa ha l'obbligo di notificare dette alterazioni/modifiche od ammaloramenti alla Stazione appaltante entro cinque giorni dal loro verificarsi, affinché la stessa possa procedere tempestivamente alle necessarie constatazioni.

11. L'Appaltatore, tuttavia è tenuto a riparare dette alterazioni/modifiche od

ammaloramenti tempestivamente ed i relativi lavori verranno contabilizzati applicando, ove previsti, i prezzi d'Elenco.

12. E' facoltà della Stazione Appaltante acquisire anticipatamente opere facenti parte dell'oggetto contrattuale già collaudate in via provvisoria.

13. In ogni caso, è fatta salva la disciplina in materia contenuta nel Capitolato Speciale d'Appalto.

14. Trova applicazione la disciplina di cui agli articoli da 215 a 235 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.

Articolo 24 - Danni di Forza Maggiore

1. L'Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo per avarie, perdite o danni che si verificassero nel cantiere durante il corso dei lavori.

2. L'Appaltatore è tenuto a prendere tempestivamente, ed efficacemente, tutte le misure preventive atte ad evitare questi danni e comunque è tenuto alla loro riparazione, a sua cura e spese, subito dopo l'accertamento effettuato in contraddittorio dal Direttore dei Lavori.

3. Nel caso di danni causati da forza maggiore si applica la disciplina di cui all'art.11, commi da 6 a 9 del presente Contratto.

4. In caso di stato di allerta della Protezione Civile l'Appaltatore deve prendere tutti i provvedimenti ragionevolmente attuabili per limitare i danni conseguenti all'evento motivo di allerta. Pertanto i danni a carico di materiali, opere, forniture e mezzi che avrebbero potuto essere evitati saranno imputati all'Appaltatore per negligenza.

Articolo 25 - Risoluzione del Contratto e fallimento dell'Appaltatore

1. Fermo quanto previsto dagli artt. 106 e 108 del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i. e dall'art. 42 del Capitolato Speciale d'Appalto, i seguenti casi costituiscono causa di

risoluzione del contratto ed il Comune di Polonghera ha facoltà di risolvere il contratto mediante lettera a mezzo posta elettronica certificata, con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti:

- l'Appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di cui agli articoli 6 e 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della Stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, ovvero sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico;
- mancata presentazione dell'Appaltatore, senza giustificato motivo, nella data e nel luogo fissati dal Direttore dei Lavori per la consegna dei lavori e delle pertinenti aree;
- l'inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori riguardo ai tempi di esecuzione o il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide emesse nei confronti dell'Appaltatore entro i termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
- rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da

pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

- subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 43 e 45, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal Direttore dei Lavori, dal Responsabile del Procedimento o dal Coordinatore per la sicurezza;
- azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008;
- violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti e dell'articolo 16 del presente Contratto;
- applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008.

Il contratto è altresì risolto di diritto nei seguenti casi:

- perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione;

- in tutti i casi in cui venga riscontrata una violazione da parte dell'Appaltatore agli obblighi di tracciabilità previsti dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.;
- decadenza dell'attestazione SOA dell'appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico;
- in tutti gli altri casi previsti nel presente Contratto e nel Capitolato Speciale d'Appalto.

1. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dal Comune di Polonghera è fatta all'Appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data in cui avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

2. Alla data comunicata dal Comune di Polonghera si procede in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l'Appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione del Comune di Polonghera per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

3. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'Appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione del Comune di Polonghera, nel seguente modo:

a) interpellando progressivamente, ai sensi dell'articolo 110 del Codice dei contratti, i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori ovvero, in caso di indisponibilità di altra impresa, ponendo a base d'asta del nuovo appalto o di altro affidamento ai sensi dell'ordinamento vigente, l'importo lordo dei lavori di completamento e di quelli da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'affidatario inadempiente medesimo;

b) ponendo a carico dell'Appaltatore inadempiente:

- 1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;
- 2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
- 3) l'eventuale maggiore onere, per il Comune di Polonghera, per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata

tempestiva utilizzazione delle opere alla data originariamente prevista.

c) l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi di cui alle precedenti lettere a) e b)

4. In caso di risoluzione del Contratto per colpa dell'Appaltatore, il Comune di Polonghera avrà diritto al risarcimento del danno.

5. A seguito di sospensione o annullamento giurisdizionale di uno o più atti relativi alla procedura di affidamento dei lavori, il presente Contratto potrà essere risolto mediante semplice lettera raccomandata da inviarsi dalla Stazione appaltante all'Appaltatore. In tal caso, l'Appaltatore nulla potrà pretendere, né dal Comune di Polonghera, a qualsiasi titolo, sia contrattuale che extracontrattuale, fatto salvo il compenso per le attività svolte sino al momento di ricevimento della lettera raccomandata.

6. Qualora l'esecutore sia un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano inoltre applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell'articolo 48 del Codice dei contratti.

Articolo 26 - Recesso del Comune di Polonghera.

Il Comune di Polonghera ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto, nel rispetto dei limiti e delle modalità di cui all'articolo 109 del Codice dei contratti.

Articolo 27 - Definizione delle controversie

1. Al presente Contratto si applica quanto previsto dall'art. 205 del Codice dei contratti in materia di accordo bonario.

2. Qualsiasi controversia inerente l'appalto che non si sia potuta risolvere ai sensi dell'anzidetto art.205 del Codice dei contratti sarà devoluta in via esclusiva all'Autorità giudiziaria ordinaria del Foro di Cuneo.

Articolo 28 - Spese contrattuali

1. Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione e alla registrazione del Contratto, nonché quelle per gli atti relativi all'esecuzione del Contratto stesso, senza diritto di rivalsa. Si richiama quanto stabilito dall'art. 8 del Cap. Gen.
2. A carico esclusivo dell'Appaltatore restano, altresì, le tasse, le imposte e in genere qualsiasi onere che, nel presente o nel futuro, abbiano a gravare, direttamente o indirettamente, sulle opere e forniture oggetto dell'Appalto.
3. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del Certificato di collaudo.
4. Qualora atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinino aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'Appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del capitolato generale.
5. Il contratto d'appalto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge.

Articolo 29 - Elezione di domicilio

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del Capitolato Generale d'Appalto le parti eleggono domicilio:
 - * il Comune di Polonghera presso la Casa Comunale in Polonghera, piazza Vittorio Veneto n.1;
 - * l'Appaltatore presso la propria sede, _____;
2. Tuttavia, durante l'esecuzione dei lavori e fino al mantenimento degli uffici in cantiere, le parti stabiliscono che ogni comunicazione all'Appaltatore relativa al presente Contratto potrà essere validamente indirizzata presso gli uffici

dell'Appaltatore medesimo in cantiere, con piena efficacia.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente, ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate

Il Comune di Polonghera. _____

L'Appaltatore _____

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2 del Codice Civile l'Appaltatore approva specificamente per iscritto gli artt. 3, 10, 11, 16, 19, 25, 26, 27.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente, ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.

L'Appaltatore _____